

3

RICONOSCIMENTO ACCADEMICO (“EQUIPOLLENZA”) DEL TITOLO DI LAUREA ESTERO

scheda informativa sintetica

(rev. 01/10/2024)

Fino al 2002 si identificava con la denominazione “EQUIPOLLENZA” la procedura di riconoscimento del titolo accademico straniero da parte di Ateneo italiano. La legge 148/2002 ha abrogato tale denominazione e la procedura collegata.

In ogni caso, oggi si fa riferimento ancora all’ “equipollenza” in merito alla procedura di valutazione e “RICONOSCIMENTO ACCADEMICO” di un titolo estero da parte di Università italiana.

Tale procedura può avere due esiti:

- a) “**riconoscimento diretto**” (= **riconoscimento totale**): il rilascio del corrispondente titolo italiano senza la richiesta di sostenere ulteriori esami o di presentare elaborati finali.
- b) “**abbreviazione di corso**” (= **riconoscimento parziale**): il rilascio del corrispondente titolo italiano solo dopo aver sostenuto ulteriori esami / ottenuto ulteriori crediti e/o presentato nuovamente l’elaborato finale (tesi), per colmare la parte del curriculum degli studi non coperta dal titolo estero.

In base alla legislazione italiana sull’autonomia universitaria (da ultimo la legge 240/2010), ogni Ateneo può avere Piani di studio che variano di una certa percentuale di esami in riferimento al medesimo Corso di laurea e, inoltre, può inserire nei propri Regolamenti interni la necessità di sostenere, ai fini del riconoscimento del titolo di laurea erogato da un Ateneo straniero, un certo numero di esami/CFU-ECTS.

La prassi fa emergere come l’ipotesi di “abbreviazione del corso” sia normalmente più frequente di quella di riconoscimento diretto e ‘totale’ del percorso di studi straniero. Non si esclude, tuttavia, la possibilità del riconoscimento diretto laddove possibile in base allo specifico Regolamento del singolo Ateneo.

(https://cercauniversita.mur.gov.it/index.php?module=strutture&page=StructureSearchParams&advanced_search=1)

Le tempistiche per il Riconoscimento accademico dipendono dalla procedura interna del singolo Ateneo. Indicazione del MUR / Ministero dell’Università e della Ricerca: tale procedura deve chiudersi in ogni caso entro 90 gg dalla consegna della domanda.

(cfr. <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli>)

Per maggiori e più dettagliate informazioni, consultare il sito del CIMEA :

<http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/procedure-di-riconoscimento-accademico-dei-titoli.aspx#>